



COMUNE DI EMPOLI

Settore III - Politiche Territoriali

Servizio Tutela Ambientale

ORDINANZA N. 493 DEL 22/09/2022

OGGETTO: ORDINANZA INGIUNZIONE EX L. 689/81 PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 25 DELLA LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 2009, N. 51 E SS. MM. E II., SANZIONATA DALL'ART. 27, COMMA 3, DELLA STESSA LEGGE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 3 – POLITICHE TERRITORIALI

Visto il verbale di accertamento di violazione amministrativa n 6/2022 del 05/07/2022 dell'UFSD Vigilanza e Controllo Erogazione Prestazioni Strutture Sanitarie e Sociali (d'ora in avanti: VCEPSSSS) del Dipartimento della Prevenzione dell'Azienda USL Toscana Centro, SISPC 1201179, a carico della [OMISSIS...] [OMISSIS...], nata a [OMISSIS...] il [OMISSIS...] e ivi residente in [OMISSIS...] [OMISSIS...], in qualità di titolare dell'omonimo Studio Odontoiatrico con sede operativa ad [OMISSIS...] in [OMISSIS...], per la violazione a quanto previsto dall'art. 25 della Legge Regionale 5 Agosto 2009, n. 51, e successive modificazioni e integrazioni, sanzionata dall'Art. 27, comma 3, della stessa Legge;

Dato atto che dal suddetto verbale risulta che, in data 05 luglio 2022 il personale dell'UFSD VCEPSSSS del Dipartimento della Prevenzione dell'Azienda USL Toscana Centro ha accertato quanto segue:

- in data 29 aprile 2022, il personale dell'UFSD VCEPSSSS del Dipartimento della Prevenzione dell'Azienda USL Toscana Centro ha effettuato un sopralluogo nell'ambito del programma "controllo studi odontoiatrici in SCIA a campione" presso lo Studio Odontoiatrico [OMISSIS...] ubicato ad [OMISSIS...] in [OMISSIS...];
- il sopralluogo è stato condotto secondo quanto indicato nella pianta planimetrica del piano di evacuazione affissa ad una parete della sala di attesa, in quanto la [OMISSIS...] non era in grado di fornire agli scriventi la documentazione a corredo della SCIA da lei presentata nel 2019. Dal sopralluogo è stata rilevata la presenza di n. 2 ambulatori odontoiatrici denominati, nella planimetria sopra citata, "Studio 1" e "Studio 2". Quest'ultimo è risultato essere senza illuminazione ed areazione naturale, in quanto privo di aperture finestrate;
- in data 30 maggio 2022 il personale dell'UFSD VCEPSSSS del Dipartimento della Prevenzione dell'Azienda USL Toscana Centro ha richiesto al SUAP del Comune di Empoli la documentazione presentata dalla [OMISSIS...] nel 2019 e il predetto SUAP ha risposto inviando la documentazione della SCIA presentata dalla [OMISSIS...] in data 28 gennaio 2019, dalla quale è emersa una difformità

relativamente alla destinazione d'uso dei locali, rispetto a quanto rilevato dal personale dell'UFSD VCEPSSSS del Dipartimento della Prevenzione dell'Azienda USL Toscana Centro in sede di sopralluogo. In particolare la planimetria allegata alla SCIA prevede:

- la presenza di un solo Studio Odontoiatrico (Studio 1);
- la destinazione d'uso "ad archivio" nel locale attualmente utilizzato come studio odontoiatrico (denominato "Studio 2");
- in conclusione, dall'accertamento è stata riscontrata una trasformazione interna dei locali senza che la [OMISSIS...] abbia presentato la relativa SCIA, il che configura una violazione dell'art. 25 della citata L.R. 51/2009 e ss. mm. e ii. sanzionata dall'Art. 27, comma 3, della stessa Legge, per il mancato rispetto dell'art. 23, comma 1, lettera a) del Regolamento 17 Novembre 2016 n. 79/R e ss.mm. e ii..

Preso atto che:

- non è stato possibile contestare immediatamente la sanzione al trasgressore, si è quindi proceduto alla notificazione del Verbale n. 6/2022 a mezzo PEC all'indirizzo: [\[OMISSIS...\]](#) in data 06.07.2022;
- il verbale di contestazione è stato regolarmente notificato, nei termini previsti dal comma 2 dell'art. 14 della Legge n. 689 del 24/11/1981 al trasgressore come sopra generalizzato;

Rilevato che:

- il verbale n. 6/2022 elevato individua, per la violazione contestata, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 a € 1.500,00, con facoltà di pagamento in misura ridotta ad € 500,00;

Dato atto che:

- non risulta agli atti che sia avvenuto nel termine di 60 giorni dalla contestazione, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689 del 24/11/1981, il pagamento in misura ridotta della somma dovuta da parte del trasgressore come sopra generalizzato;
- non risultano pervenuti scritti difensivi e documenti o richieste di audizione nel termine di 30 giorni dalla contestazione, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge n. 689 del 24/11/1981 da parte del trasgressore come sopra generalizzato;

Considerato che:

- l'art. 25, della citata Legge Regionale 51/2009 stabilisce che "Il titolare dello studio professionale provvede a tutti gli adempimenti e alle funzioni previste dal regolamento [17 Novembre 2016, n. 79/R e ss.mm. e ii.]";
- l'art. 27, comma 3 della citata Legge Regionale 51/2009 stabilisce che "Il titolare dello studio che non adempie agli obblighi a lui imposti ai sensi dell'articolo 25, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 250,00 e un massimo di euro 1.500,00.";
- l'art. 28 della citata Legge Regionale 51/2009 stabilisce che "1. Fatti salvi i poteri degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, l'accertamento delle violazioni di cui alla presente legge è effettuato dalla competente struttura organizzativa dell'azienda unità sanitaria locale. 2. Per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).";
- l'art. 23, comma 1, lettera a) del citato Regolamento 79R/2016 stabilisce che: "Il titolare dello studio professionale è tenuto a comunicare tempestivamente al comune, [omissis]: a) ogni variazione che intervenga rispetto a quanto dichiarato

al fine del conseguimento [omissis] della segnalazione certificata di inizio attività;

Richiamati i parametri indicati nell'art. 11 relativo ai criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie della legge 24 novembre 1981 n. 689 ai fini della relativa determinazione;

Richiamato l'articolo 28, comma 1 della Legge n. 689/1981 del 24/11/1981, secondo il quale: "Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.";

Rilevato che non erano mai state accertate precedenti irregolarità riguardo a quanto contestato;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria, nella somma di Euro 500,00;

Visto l'art. 18 della Legge 689/1981;

Visto il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e in particolare l'art. 107;

ORDINA

alla [OMISSIS...] [OMISSIS...] , nata a [OMISSIS...] il [OMISSIS...] e ivi residente in [OMISSIS...] , in qualità di titolare dell'omonimo Studio Odontoiatrico con sede operativa ad [OMISSIS...] in [OMISSIS...] , quale trasgressore, di versare la somma di Euro 500,00 quale sanzione amministrativa pecuniaria comminata ai sensi degli artt. 25 e 27, comma 3, della Legge Regionale 5 Agosto 2009, n. 51, e successive modificazioni e integrazioni;

INGIUNGE

alla [OMISSIS...] , nata a [OMISSIS...] il [OMISSIS...] e ivi residente in [OMISSIS...] , in qualità di titolare dell'omonimo Studio Odontoiatrico con sede operativa ad [OMISSIS...] in [OMISSIS...] , di provvedere al pagamento della somma complessiva di Euro 500,00 mediante le seguenti modalità:

- versamento a mezzo di c/c postale N. 000024853509 intestato a Comune di Empoli – Servizio Tesoreria;

- versamento a mezzo di bonifico bancario al seguente IBAN: IT19Q0760102800000024853509 intestato a Comune di Empoli – Servizio Tesoreria;

Il Pagamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica del presente atto;

Nella causale dovrà essere specificato: sanzione amministrativa – Ordinanza Ingiunzione relativa al verbale n 6/2022 del 05/07/2022;

La presente Ordinanza – Ingiunzione, ai sensi dell'Art.18, comma 7, primo periodo, della citata L. n. 689/1981, costituisce titolo esecutivo;

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso davanti all'Autorità Giudiziaria ordinaria ai sensi e con le modalità di cui all'art. 22 della L. 689/81, da presentarsi entro 30 giorni dalla notifica del presente atto;

Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, qualora non sia stata proposta opposizione ai sensi dell'art. 22 della citata Legge, si procederà alla riscossione coattiva di tutte le somme dovute, secondo quanto disposto dall'art. 27 della L. 24/11/1981 n. 689.

Il Dirigente del Settore
ALESSANDRO ANNUNZIATI / ArubaPEC
S.p.A.